

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE***

(ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 446/97)

CAPO I

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

ART. 1

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti relativi all'Imposta Comunale Immobiliare effettuati da uno o più contitolari anche per conto degli altri contitolari.

ART. 2

1. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, per le annualità pregresse, dal nudo proprietario delle unità immobiliari per conto del titolare del diritto reale di godimento, a condizione che l'Ente impositore ne venga informato attraverso idonea comunicazione scritta.

2. L'Ente impositore non provvede, nei casi di cui sopra, al rimborso se non per l'ecedenza dell'imposta dovuta.

CAPO II

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

ART. 3

1. Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota differenziata per l'abitazione principale in materia di imposta comunale immobiliare, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, classificati o classificabili al nuovo catasto edilizio urbano nel gruppo catastale C/6 .

Solo due di queste unità immobiliari possono essere assimilate all'abitazione ai fini dell'applicazione della aliquota differenziata.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dal decreto legislativo stesso.

Resta altresì fermo che la detrazione spetta solo per l'abitazione principale non potendosi estendere alle pertinenze per la parte della detrazione stessa che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

CAPO III

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

Art 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale immobiliare, si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata, e della detrazione, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il quarto grado, i quali abbiano stabilito in tale immobile la propria residenza.

2. Il soggetto passivo dell'imposta comunale immobiliare, che si trovi nella situazione di cui al comma 1 deve rendere idonea dichiarazione all'ufficio tributi, al quale è riservata la facoltà di verificare la veridicità di quanto asserito.

3. Per quanto concerne le pertinenze di dette unità immobiliari, trova applicazione l'art. 3 del presente regolamento.

CAPO IV

COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI

Art. 5

1. È istituito un fondo speciale destinato ad incentivare il personale addetto al servizio tributi ed a potenziare quest'ultimo.

Tale fondo è alimentato annualmente attraverso l'accantonamento di una quota delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili per annualità pregresse, e derivante dall'attività di controllo esperita dal servizio tributi.

2. Ogni anno, con delibera della Giunta Comunale, da adottare all'inizio dell'esercizio finanziario, deve essere definito l'ammontare del fondo, le modalità per la erogazione e

ripartizione del medesimo al personale, in relazione alla definizione degli obiettivi della gestione ed al loro raggiungimento totale o parziale.

3. Ai fini dell'erogazione del fondo, il responsabile del servizio predispone, nel corso dell'esercizio finanziario, con scadenze predeterminate, idonee relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre all'esame del Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza, ai sensi dell'approvato Regolamento di organizzazione dei servizi. La corresponsione del fondo può essere differenziata anche in relazione alla partecipazione di tutto o di parte del personale.

CAPO V

APPLICABILITÀ DELLE NORME REGOLAMENTARI

Art. 6

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 504/92 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del medesimo.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa.